



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTA** la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;

**VISTO** il D.D.G. n. 1860 del 19.4.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

**VISTA** la L.r. n.9 del 8.5.2018 pubblicata nel suppl. ord. n. 2 della GURS n. 21 del 11.5.2018;

**VISTO** il D.D.S. n. 4988 del 8.11.2016, vistato in entrata al n. 2720 cap. 1987, in data 16.11.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato , nei confronti della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità pecuniaria di Euro 516,46 per : utilizzo coppi pressati - modifica prospetto realizzata nel comune di xxx - in diffimità all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

**VISTA** la comunicazione prot. n. 48845 del 17.10.2017 , con la quale il Comune di Nicolosi dichiara che la predetta xxxxxxxxxxxxxxxx , nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è ivi deceduta il xxxxxxxxxxxxxxxx ;

**CONSIDERATO** che il mutato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha affermato, in materia di illeciti edilizi in aeree sottoposte a vincolo paesaggistico, che *"l'ingiunzione di pagamento della sanzione deve ritenersi illegittima dal momento che, avendo essa natura di sanzione amministrativa, non è trasmissibile agli eredi in quanto estranei alla commissione dell'illecito amministrativo"*; tale principio vale inoltre anche nei casi in cui il trasgressore , anche titolare della concessione edilizia , abbia ceduto il bene ad altro soggetto , dovendosi applicare il principio della personalità delle sanzioni amministrative ( tra le ultime C.G.A. sent. n. 175/2017 C.G.A. n.520/17, n. 24/2018);

**CONSIDERATA** la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, per ragioni di corretto andamento, di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni secondo l'aggiornato orientamento giurisprudenziale, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. 4988 del 8.11.2016;

DECRETA

**Art. 1)** Per i motivi su esposti sono annullati gli effetti del D.D.S. n. 4988 del 8.11.2016 , vistato in entrata al n. 2720 cap. 1987, in data 16.11.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, è revocato.

**Art. 2)** L'accertamento di € **516,46** di cui al D.D.S. 4988/2016 assunto sul Cap. 1987, Capo 14, dell'esercizio finanziario 2016 è ridotto di pari importo.

**Art.3)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

**Palermo, 13 novembre 2018**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
fto **(Dott.ssa Daniela Mazzeola)**